

**CIRCOLARE N. 73/2024 DEL 12 DICEMBRE 2024***OGGETTO***DICHIARAZIONE PER LE RITENUTE D'ACCONTO  
SULLE PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE PER  
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 25 BIS D.P.R. 29.09.1973 N.600; ARTT. 5 E 87 COMMA 1 T.U.I.R.;  
ART. 1742 C. C. E SS.;  
D.M. 16.04.1983;  
ART. 2, L. N. 289/2002 (FINANZIARIA 2003);  
D.lgs. 21.11.2014 n. 175 ("DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI");  
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 30.12.2014 N. 31/E  
ART. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. Con modifiche in L. 01.12.2016, n. 225  
Articolo 1, comma 89, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)

*ALLEGATI*

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA IN MISURA RIDOTTA

*CLASSIFICAZIONE*DIRITTO TRIBUTARIO  
ACCERTAMENTO  
RITENUTE*CODICE CLASSIFICAZIONE*20  
000  
004*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N. 73/2022 - DICHIARAZIONE PER LE RITENUTE D'ACCONTO SULLE PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

*REFERENTE STUDIO***dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

Per gli agenti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi, entro il prossimo 31 dicembre 2024 scade il termine per l'invio della dichiarazione alla propria casa mandante per poter usufruire dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta applicata alle provvigioni riconosciute nel 2025.

La suddetta dichiarazione ha lo scopo di consentire alle imprese mandanti di operare, all'atto del pagamento della provvigione, una ritenuta d'acconto del 23% calcolata sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni spettanti per le ipotesi in cui l'agente dichiara di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

Il mancato inoltro della predetta dichiarazione comporterà automaticamente l'applicazione della ritenuta fiscale, in misura ordinaria, del 23% sul 50% della base imponibile.

## ***MODALITA' DI TRASMISSIONE***

Nelle more della emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 7 dell'art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, anche per il 2025 valgono le medesime modalità di trasmissione della dichiarazione con la quale gli agenti, i rappresentanti di commercio, i committenti, i mediatori e i procacciatori d'affari, comunicano ai propri committenti l'impiego continuativo di dipendenti e terzi, tenuto conto delle indicazioni e precisazioni fornite con la circolare n. 31/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate.

Con la predetta circolare AE 31/E/2014 è stato chiarito che nel periodo transitorio:

- ⇒ È possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983 anche a mezzo PEC, rispettando comunque i termini indicati;
- ⇒ La dichiarazione così trasmessa non avrà limiti di tempo e sarà valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;
- ⇒ Permane l'obbligo di comunicazione del venir meno delle condizioni che hanno dato luogo al diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta entro 15 giorni dal verificarsi del mutamento delle condizioni;
- ⇒ La sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti indicati, coloro che hanno già presentato richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta entro il 31.12 degli anni passati, al fine di vedersi riconosciuta la riduzione delle ritenute IRPEF anche per il 2025 non dovranno fare nulla posto che la stessa conserva validità fino a revoca.

Per coloro che invece non hanno ancora provveduto, il termine scade il prossimo 31.12.2024.

## ***SOGGETTI OBBLIGATI***

I soggetti obbligati ad effettuare la ritenuta a titolo d'acconto sono:

- 📄 Società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia.
- 📄 Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- 📄 Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- 📄 Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.
- 📄 Società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia.
- 📄 Società di armamento, società di fatto ed associazioni senza personalità giuridica costituita tra persone fisiche per l'esercizio di arti e professioni.
- 📄 Persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo.

## ***RAPPORTI SU CUI APPLICARE LA RITENUTA***

La ritenuta a titolo di acconto, dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dell'IRES (imposta sul reddito delle società), si applica sulle provvigioni corrisposte per le prestazioni, anche di tipo occasionale, inerenti ai rapporti di:

- ✍ Commissione;
- ✍ Agenzia;

-  Mediazione;
-  Rappresentanza di commercio;
-  Procacciamento d'affari;

anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

3

### ***DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE***

I sostituti d'imposta sono tenuti ad operare, all'atto del pagamento, la ritenuta alla fonte, tenendo conto che la stessa deve necessariamente essere applicata, sull'ammontare della provvigione e dei compensi assimilati da corrispondere, al netto dell'IVA addebitata e al lordo della trattenuta ENASARCO. Alla formazione della base imponibile di riferimento, per l'applicazione della ritenuta alla fonte, concorrono i seguenti compensi costituiti dalle somme a qualunque titolo percepite:

- ✓ Compensi spettanti al commissionario, all'agente, al rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di affari per l'attività da essi prestata;
- ✓ Eventuali sovrapprezzi derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente, o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d'affari;
- ✓ Somme percepite dall'agente o dal rappresentante quando la casa mandante conclude affari direttamente nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante;
- ✓ Corrispettivi o proventi in natura;
- ✓ Compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il regolare adempimento dell'obbligazione da parte del terzo;
- ✓ Ogni altro compenso riferibile all'attività prestata, compresi i rimborsi spese ed escluse le somme ricevute come rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti, o mandanti.
- ✓ Agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni;
- ✓ Mediatori di assicurazioni;

L'articolo 1, comma 89 , L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha modificato il comma 5, dell'articolo 25-bis , D.P.R. 600/1973 , il quale prevedeva, per taluni soggetti, l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni, di cui ai commi da 1 a 4, del medesimo articolo 25-bis .

Per effetto della suddetta modifica, quindi, il regime di esonero dalla ritenuta d'acconto non trova più applicazione nei confronti degli "agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione" e dei "mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva".

Alla luce di tale modifica, dunque, agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano le disposizioni normative relative all'obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 .

**Per espressa previsione normativa la predetta novità decorre dallo scorso 1.4.2024.**

Sul punto l'Agenzia delle entrate sottolinea che la novella non incide sulla misura della ritenuta da operare; pertanto, anche per la fattispecie in esame, la ritenuta deve essere applicata nella misura fissata dall'articolo 11, Tuir, per il primo scaglione di reddito (23%) sul 50% dell'imponibile. Tuttavia, nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni.

Si rammenta, infine, che la ritenuta non va trattenuta alle provvigioni percepite da:

- Agenzie di viaggio e turismo;
- Rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone;
- Aziende e istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli, di valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- Agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
- Agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- Mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- Commissionari operanti nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
- Consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigianali non aventi finalità di lucro.

### ***VENDITORI PORTA A PORTA***

Anche le provvigioni spettanti ai venditori porta a porta sono da assoggettare alla ritenuta alla fonte, nella misura del 23%. Per tali soggetti la ritenuta è considerata a titolo d'imposta. Al fine però di non aggravare l'imposizione su tali soggetti, la norma prevede che la base imponibile per il calcolo della ritenuta (precedentemente costituita dall'intera provvigione) sia commisurata all'importo delle provvigioni percepite, ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

In pratica la ritenuta del 23% è applicata sul 78% delle provvigioni corrisposte.

### ***DETERMINAZIONE DELLA RITENUTA***

Le modalità di calcolo della ritenuta d'acconto (in misura ridotta per gli agenti e rappresentanti di commercio che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi) sono riportate nella seguente tabella.

<b>OGGETTO DELLA RITENUTA</b>	<b>Codice Tributo</b>	<b>Aliquota Rit. Acc.</b>	<b>Base Imponibile (Prov. Tot.)</b>	<b>Aliquota Rit. sul Totale</b>
Provvigioni per prestazioni abituali di agenti e/o rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali, senza collaboratori o lavoratori dipendenti.	<b>1040</b>	<b>23%</b>	<b>50%</b>	<b>11,5%</b>

Provvigioni per prestazioni abituali di agenti e/o rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari <b>con collaboratori o lavoratori dipendenti</b>	<b>1040</b>	<b>23%</b>	<b>20%</b>	<b>4,6%</b>
Provvigioni per prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio, di cui all'art.36 della legge 426/1971	<b>1040</b>	<b>23%</b>	<b>78%</b>	<b>17,94%</b>

Il DM 16 aprile 1983 considera dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni.

Mentre sono considerati terzi:

- I soggetti che collaborano, senza vincolo di subordinazione, con chi percepisce le provvigioni;
- I collaboratori dell'impresa familiare impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale svolta nell'ambito di detta impresa;
- Gli associati in partecipazione apporto costituito dalla prestazione di lavoro.

Per attività in via continuativa si intende quel rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione che dà luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno.

### ***CASI PARTICOLARI***

Nel caso in cui le condizioni, per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta, si verificano in corso d'anno, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Inoltre, entro lo stesso termine, devono essere dichiarate le eventuali variazioni, in corso d'anno, che fanno venir meno i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione.

Se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base di commisurazione delle ritenute deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.

Per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.	➔	<b>Entro 15 giorni dalla stipula</b>
In caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad esempio assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti)	➔	<b>Entro 15 giorni dall'evento</b>
Per le operazioni occasionali	➔	<b>Entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione</b>

L'omessa comunicazione delle "variazioni" relative al venir meno delle condizioni richieste comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 D.Lgs. 471/1997 (ossia da 250 a 2.000 euro). Detta disposizione sanzionatoria opera, oltre che in caso di omessa

comunicazione delle variazioni, anche ove la dichiarazione dell'agente o delle altre figure previste sia incompleta o non veritiera (circolare 31/E/2014).

### ***ESCLUSIONI***

Il comma 5 dell'art. 25-bis del D.P.R. 600/1973 esclude l'applicazione del beneficio per talune tipologie di provvigioni:

- ☞ Provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo;
- ☞ Provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone;
- ☞ Provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- ☞ Provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- ☞ Provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- ☞ Provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere;
- ☞ Provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici;
- ☞ Provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
- ☞ Provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

A fini esemplificativi si riporta in allegato un fac-simile di dichiarazione.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Nel ricordarVi la mia disponibilità a offrirVi ulteriori delucidazioni, ritengo opportuno precisare che per la consulenza e assistenza tributaria da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per effettuare le valutazioni di convenienza in relazione ai singoli casi concreti, per porre in essere i previsti adempimenti, dovrà, ove lo riteniate opportuno, essermi affidato uno specifico incarico in tal senso.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

**STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

**ALLEGATO N. 1 - FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA IN MISURA RIDOTTA (DA INVIARE  
ALLA CASA MANDANTE)****TRASMISSIONE VIA PEC**

Spett.le .....

**OGGETTO:** Dichiarazione, ai sensi dell'Art. 25 bis D.P.R. 29.09.1973 n. 600, per l'applicazione della ritenuta alla fonte su provvigioni in misura ridotta per l'anno 2025

Il sottoscritto ..... nato a ..... provincia di ..... il ..... residente in ..... alla Via ..... Codice Fiscale: ..... in qualità di titolare / rappresentante legale (1) della Impresa o Società (2) ..... con sede in ..... prov. di ..... alla Via ..... P. I.V.A. :  
..... esercente l'attività di (3)  
.....

**RICHIEDE**

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3, D.M. 16.04.1983, l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% dell'imponibile delle provvigioni corrisposte nel 2023 e a tal fine

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 25/bis, 2° comma, D.P.R. 600/73 e del D.M. 16.04.1983 di avvalersi, in via continuativa, per lo svolgimento della propria attività, dell'opera e della collaborazione di dipendenti e/o di collaboratori terzi.

Dichiara inoltre che qualora le condizioni su esposte venissero a mutare, ne darà comunicazione entro 15 gg. dalla data del cambiamento.

Cordiali saluti.

.....,

FIRMA DEL DICHIARANTE

(1) Cancellare l'ipotesi che non interessa.

(2) Specificare il tipo di società: S.d.f., S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a.

(3) Agente di commercio, Agente di assicurazione, Intermediario di commercio, etc.